

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

(ART. 3 LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1996 N. 96)

Il presente bando è indetto, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 25 ottobre 1996 n. 96 e successive modifiche e integrazioni, per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili in locazione semplice nel Comune di L'Aquila e di quelli che si renderanno disponibili nello stesso Comune nel periodo di vigenza della graduatoria definitiva.

I cittadini, residenti anagraficamente o che svolgono la loro attività esclusiva o principale nel Comune di L'Aquila, interessati ad ottenere l'assegnazione dei predetti alloggi, dovranno presentare domanda, a MEZZO PEC, al seguente indirizzo protocollo@comune.laquila.postecert.it o a MEZZO RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, indirizzata al Comune di L'Aquila -Settore Politiche Sociali e Cultura - Ufficio Casa – Via Rocco Carabba n. 6 – 67100 L'Aquila, suapposito modello (reperibile presso l'Ufficio Casa ovvero sul sito web www.comune.laquila.it), entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso, ovvero entro il 27 febbraio 2018. Per i lavoratori emigrati all'estero, il termine ultimo per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni, ovvero al 28 aprile 2018, per i residenti nell'area europea, e di 90 giorni, ovvero al 28 maggio 2018, per i residenti nei Paesi extra europei.


Le DOMANDE di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui modelli predisposti dall'Ufficio Casa del Comune di L'Aquila, sito in L'Aquila alla Via Rocco Carabba n. 6, aperto al pubblico nei seguenti giorni ed orari: il lunedì dalle ore 9,30 alle ore 13,30; il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 e il giovedì dalle ore 9,30 alle ore 13,30, e reperibili anche sul sito web del Comune di L'Aquila.


REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

A norma dell'art. 2 della Legge Regionale 25 ottobre 1996 n. 96, i requisiti per la partecipazione al bando sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana; possono altresì partecipare: a-bis)cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva2001/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e disoggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";a-ter) titolari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo ai sensi del Decretolegislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dicittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";a-quater) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del Decretolegislativo19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minimesull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di personaaltrimentibisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";a-quinquies) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale che esercitano unaregolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, delDecreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplinadell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";







- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di L'Aquila, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, oppure di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; si intende per attività lavorativa principale quella dalla quale si ricava il maggior cespite di reddito;
- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. È adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'articolo 23 della L. n. 392 del 1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge n. 392 del 1978 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare compostoda 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq per 5 persone; non inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre;
- d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, compreso il Comune al cui ambito territoriale si riferisce il bando. Il valore complessivo, determinato ai sensi della Legge 27 luglio 1978, n. 392, deve essere almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.
- e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio edilizio con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;
- f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso, attualmente pari a € 15.853,63. Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo alla dichiarazione fiscale presentata nell'anno 2017e riferita al reddito dell'anno 2016;
- g) non aver ceduto, in tutto o in parte fuori dai casi previsti dalla legge l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g), da parte degli altri componenti del nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto.

Il requisito di cui alla lettera f) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente.

CONTENUTI E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, redatta su apposito modello predisposto dal Comune da presentarsi allo stesso nei termini sopra prescritti, deve indicare:

a) la cittadinanza nonché la residenza del concorrente ed il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;





Comune dell'Aquila

- b) la composizione del nucleo familiare corredata dai caratteri anagrafici, lavorativi, reddituali di ciascun componente;
- c) il reddito complessivo del nucleo familiare;
- d) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;
- e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria, secondo quanto previsto dall'art. 8 della Legge Regionale 25 ottobre 1996 n. 96;
- f) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.

Saranno esclusi coloro che abbiano presentato la domanda dopo la scadenza del termine fissato.

PRECISAZIONI

Si considera nucleo familiare la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della pubblicazione del presente bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.

Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e formativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche.

ISTRUTTORIA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande pervenute nei termini saranno istruite, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 96/96, dall'Ufficio Casa del Comune di L'Aquila, che verifica la completezza e la regolarità della compilazione del modello di domanda e l'integrità documentale. A tal fine può richiedere agli interessati le informazioni o la documentazione mancanti.


Le domande previamente istruite saranno trasmesse all'apposita Commissione istituita ex art. 7 della L.R. 96/96 per la formazione della graduatoria.

La suddetta Commissione, in base agli elementi risultanti dalle domande e dai documenti relativi, procederà alla redazione della graduatoria provvisoria che sarà pubblicata, entro 15 giorni dalla sua formazione, all'Albo pretorio del Comune di L'Aquila per 15 giorni consecutivi.

Avverso la graduatoria provvisoria compilata dalla Commissione, gli interessati - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione – possono inoltrare opposizione alla Commissione stessa, che provvederà, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.







Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formulerà la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, in forma pubblica, da parte del Presidente della Commissione stessa.

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia per due anni e, comunque, fino al relativo aggiornamento.

L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedimentali è l'Ufficio Casa del Settore Politiche Sociali e Culturadel Comune di L'Aquila, sito in L'Aquila alla Via Rocco Carabba n. 6, e il responsabile del procedimento è la dott.ssa Marcella Ceniccola.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sarà determinato ai sensi del titolo III, art. 22 e segg. della L.R. 96/96 e successive modifiche e integrazioni, tenendo conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme contenute nella Legge Regionale 25 ottobre 1996 n. 96 e successive modifiche e integrazioni.

L'Aquila, 29 dicembre 2017

IL DIRIGENTE

Dott. Fabrizio Giannangeli